

# CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

## REGOLAMENTO CONSORZIALE PER LA CONSERVAZIONE, LA PULIZIA DELLE OPERE DI BONIFICA, IL LORO ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Adottato con Delibera Commissariale N° 117/2009 del 11.09.2009

**Divenuta esecutiva per decorrenza termini**

(det.ne del Dir.n.te Servizio Strutture e Infrastrutture dell'ARAP n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## INDICE

### TITOLO I ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE 3

### TITOLO II CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE 4

#### SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 4

#### SEZIONE II DISPOSIZIONI DI POLIZIA 9

### TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE 15

#### SEZIONE I OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE 15

#### SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI 17

#### SEZIONE III PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE 18

ALLEGATO N°1 – NOTE 24

## TITOLO I ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE

### 1. ART. 1 *NATURA ORDINAMENTO E FUNZIONI DEL CONSORZIO*

Il Consorzio - costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Sarda n°239 del 04.12.1996 ed Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n°215 e dell'art. 862 del cod. civ. - è *ente pubblico al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.*

*Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:*

*a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;*

*b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;*

*c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;*

*d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel Piano Generale di Bonifica e Riordino Fondiario di cui all'articolo 4 della L.R. n°6/2008 e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;*

*e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;*

*f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;*

*g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n.*

215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

*Le opere pubbliche concernenti le funzioni sopra indicate realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel Piano Generale di Bonifica e di Riordino Fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica.*

*I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.*

*I Consorzi formulano inoltre le proposte per la formulazione del citato Piano Regionale di Bonifica e di Riordino Fondiario.*

## 1. ART. 1 BIS OGGETTO DEL REGOLAMENTO

*Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368, Titolo VI, come modificato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, e dalla L.R. n. 6/2008.*

*Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma:*

- sulle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;*
- sulle opere di bonifica di competenza privata;*
- sulle opere di miglioramento fondiario.*

## 1. ART. 2 OPERE DI BONIFICA CONSORTILI

*Sono opere di bonifica consortili, quindi pubbliche:*

- a. gli impianti di sollevamento ed idrovori;*
- b. le cabine elettriche e di trasformazione;*
- c. le canalizzazioni principali e secondarie di irrigazione e di scolo;*
- d. le condotte di irrigazione principali e secondarie, con i relativi manufatti;*
- e. la rete viabile pubblica strettamente funzionale alla gestione e manutenzione di tali opere.*

## 1. ART. 2 BIS OPERE DI COMPETENZA PRIVATA

*Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.*

*I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica provvedendo a realizzare a proprio carico, opere di bonifica di particolare interesse per i singoli immobili, nonché alla loro manutenzione ed al loro esercizio.*

## TITOLO II CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

### SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

## 1. ART. 3 OCCUPAZIONI PER LAVORI

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare la conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

## 1. ART. 4 ACCESSO AI FONDI

Il personale consorziale *tecnico o operaio, ovvero personale di imprese appaltatrici*, incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari, *transitando nelle fasce soggette a servitù di mazzana di cui al successivo art. 5, ad esso riservate*.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziale, di eventuali danni causati al fondo nell'adempimento degli anzidetti *incarichi*.

## 1. ART. 5 SERVITU' DI MAREZZANA

Salvi i casi di acquisizione al Demanio dello Stato *o della Regione* specificatamente indicati con apposizione di termini o risultanti dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o "servitù di mazzana" che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati.

Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonché al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di custodia *che di quello incaricato degli interventi di cui al precedente art. 4*.

Per i canali incassati, la zona di rispetto è così stabilita:

- a. metri 4 per ampiezza del fondo del canale sino a metri 1;
- b. metri 4 per ampiezza del fondo del canale oltre il metro.

Per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilita in metri 4.

Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli addetti stessi, ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone e su quelle soggette a servitù di mazzana.

## 1. ART. 6 COMPENSI

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di spurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di mazzana, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di spurgo e diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

## 1. ART. 7 MANUTENZIONE DEGLI ARGINI

Gli argini dei canali consorziali di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio.

Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.

#### 1. ART. 8 SBOCCHI DI FOSSI PRIVATI

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consorziale, deve essere munito di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra nel recipiente, *nonché di apposita valvola di ritegno da collocarsi allo sbocco sul canale onde evitare il rigurgito dell'acqua verso la proprietà.*

Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione (*secondo le modalità di cui al successivo Titolo III*), nella quale sono prescritte le condizioni e disciplina per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

#### 1. ART. 9 MANOVRA DELLE PARATOIE

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti il regime idraulico delle acque della canalizzazione consorziale, debbono essere in possesso del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.

#### 1. ART. 10 MANUTENZIONE DELLE OPERE PRIVATE

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio, soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140 del R.D. 8 Maggio 1904 n. 368, e degli articoli 1 e 2 della Legge 12 febbraio 1942 n. 183, *dell'art. 12 della L.R. n°6/2008*,

Principalmente i proprietari o affittuari devono:

- a. tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
- b. aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. estirpare, per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie, secondo le diverse zone, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d. *mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;*
- e. *lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali una zona di larghezza pari a quelle indicate al precedente articolo 5;*
- f. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali *ed alle strade* della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle strade;

- g. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua *ed alle strade di bonifica*, che, *sporgendo* su detti corsi d'acqua e *sulle strade medesime*, producano difficoltà al servizio od ingombro al transito.
- h. *mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;*
- i. *lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati consorziali.*

#### 1. ART. 11 GRAVAME A CARICO DEL FONDO NON PIU' AGRICOLO

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

#### 1. ART. 11 BIS COMPITI DEL CONSORZIO NEI CONFRONTI DELLE OPERE PRIVATE

*I fossi e i canali di scolo privati consorziali, anche se di competenza privata, sono e restano però al servizio della bonifica ed il Consorzio ha su di essi la sorveglianza ed il controllo diretti della manutenzione ed ha la facoltà di disporre, a norma del presente Regolamento, per la loro migliore utilizzazione onde conseguire le finalità per le quali sono state costruite le opere pubbliche di bonifica.*

*Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha quindi i seguenti compiti:*

- a. *identificare i fossi e canali di scolo privati, secondo i criteri indicati al successivo art. 11 ter;*
- b. *accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;*
- c. *emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera b);*
- d. *esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;*
- e. *progettare su richiesta dei proprietari le opere di manutenzione straordinaria e di nuova inalveazione di cui alla lettera b) ritenute necessarie agli scopi della bonifica;*
- f. *determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.*

#### 1. ART. 11 TER OPERE PRIVATE SOGGETTE ALLA POTESTA' DEL CONSORZIO

*Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al precedente art. 11 bis, si intendono privati i fossi o canali di scolo graficamente non distinti dalle proprietà confinanti e censuariamente intestati ai privati, ad esclusione di quelli ubicati nelle aree per le quali sono ancora in corso le procedure di acquisizione al Demanio dello Stato e/o della Regione.*

*Detti fossi o canali di scolo devono inoltre essere posti a servizio di due o più proprietà (fossi o canali di scolo comuni).*

#### **1. ART. 11 QUATER DISTINZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE A CARICO DEI PRIVATI**

*I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:*

- a. lavori di manutenzione ordinaria: espurgo dei fossi; lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili;*
- b. lavori di manutenzione straordinaria: quelli richiesti per una migliore funzionalità dei fossi e consistente nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;*
- c. opere di nuova inalveazione: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad escavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.*

*I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, salvo concordare con il possessore della sponda opposta la divisione del lavoro in due tratti equivalenti così da procedere, come è preferibile, al lavoro sulla intera sezione.*

*I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio, il quale predisponde la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, in rapporto ai benefici conseguiti.*

*In questa ipotesi la progettazione dovrà prevedere la creazione di una zona di rispetto che comprenda l'intero alveo del fosso o del canale di colo privato, eventuali arginature e due zone di rispetto (marezzane) laterali all'opera, di larghezza e da misurarsi secondo quanto indicato all'art. 5.*

*In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Consorzio.*

*La perizia con il preventivo di spesa ed il suo riparto, devono essere pubblicati, per quindici giorni consecutivi, all'albo del Consorzio e dei Comuni competenti. Della pubblicazione deve essere dato tempestivo avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Scaduti i quindici giorni, il Consorzio darà corso alle opere in amministrazione diretta o mediante appalto o cottimo fiduciario.*

#### **1. ART. 11 QUINTES PROCEDURE PER INADEMPIENZA DEI PROPRIETARI**

*In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità - procede coattivamente con le modalità seguenti:*

- a. per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dall'Ispettorato Compartimentale dell'Agricoltura, dispone per la immediata esecuzione in amministrazione diretta o mediante appalto o cottimo fiduciario. Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in quattro rate consecutive, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10 per cento per spese ed interessi di mora, oltre gli aggi d'esazione.*
- b. per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati omettano di eseguire i relativi lavori, richiede al Ministero Agricoltura e Foreste l'autorizzazione prescritta dalla legge 12 febbraio 1942 n. 183, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a).*

*Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro speciale tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai termini dell'art. 9, letto c) del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760.*

*Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.*

## SEZIONE II DISPOSIZIONI DI POLIZIA

### 1. ART. 12 DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

### 1. ART. 13 DIVIETI

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica:

- a. qualsiasi piantagione o coltivazione o smovimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto (marezzane) fissate al precedente articolo 5; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette;
- b. la costruzione di qualsiasi fabbricato non compreso nella successiva lettera c); o qualunque addizione a quelli esistenti, a distanza minore di m. 2 dal termine delle zone di rispetto (marezzane) fissate al precedente articolo 5;



- c. la costruzione di fornaci, fucine, e fonderie a distanza minore di m. 50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
- d. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- e. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
- f. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsivoglia inquinamento dell'acqua;
- g. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i. l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate o ad altre dipendenze delle opere stesse;
- l. qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugli entro quella zona del piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;
- m. la costruzione di varchi, di cavedoni o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- n. l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento e il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
- o. la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali;
- p. la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua demaniali, la navigazione dei medesimi con barche, sandali o altrimenti.

*Le fabbriche e le costruzioni di qualunque tipo e le loro pertinenze nonché le piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di bonifica dovessero risultare a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giunte a maturità o deperimento non possono essere surrogate fuorché alla distanze sopra stabilite.*

## 1. ART. 14 CONCESSIONI

E' vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo Titolo III del presente Regolamento:

- a. variare o alterare canali e il libero deflusso in essi delle acque, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;

- b. costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c. costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di m. 10 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini; *nonché apporre opere fisse quali muretti, recinzioni, opere fisse per l'approvvigionamento idrico etc., a distanza minore di m. 2,00 dal termine delle zone di rispetto (marezzane) fissate al precedente articolo; è consentito derogare a tali limiti solo per realizzare recinzioni a carattere amovibile (da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a "maglia sciolta" con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie, o pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile) e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del Consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza. La distanza non può comunque essere inferiore a metri quattro dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia di metri quattro (marezzana) libera e sgombra da qualsiasi impedimento.*
- d. scavare maceratoi a distanza minore di m. 12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali consorziali, l'acqua di vuotatura dei maceri;
- e. derivare o prelevare l'acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- f. immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura *non previamente depurate mediante apposito impianto di purificazione secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia e previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;*
- g. immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
- h. costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- i. transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con carri, *nonché con animali al pascolo o a cavallo;*
- l. estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- m. depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate o zone di rispetto.

*Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti previsti alle lettere a), b), d), f), g), h) e m), nonché all'art. 134 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i. secondo quanto indicato all'art.135 dello stesso regio decreto.*

*Sono invece concessi con semplice autorizzazione/licenza/permesso scritta con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte i lavori, atti o fatti previsti alle lettere c), e), i), e l), nonché all'art. 134 R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i. secondo quanto indicato all'art.135 dello stesso regio decreto.*

*L'autorizzazione a recapitare nei canali consorziali acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali o a questi equiparabili e dai loro piazzali, potrà essere concessa dal Consorzio solo in ordine all'apposizione di un manufatto (impianto di pescaggio o derivazione acque, tubazione, etc..) in area di pertinenza del canale di bonifica interessato. In ogni caso la suddetta autorizzazione non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia e se non sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.*

*Il Consorzio si riserverà pertanto la facoltà di rilasciare la concessione previo accertamento dell'esistenza delle autorizzazioni di legge, o dell'avvio istruttorio della pratica presso l'Amministrazione Provinciale competente.*

*Per tutto quanto concerne l'immissione di acque nel canale, il Consorzio si solleva da qualsiasi responsabilità, civile e penale, in assenza dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.*

## 1. ART. 15 CONTRAVVENZIONI, MISURA DELLE PENE, DELLE AMMENDE E DELLE SANZIONI

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, nonché: *del D.Lgs n°152/5006, dell'articolo 632 c.p. (deviazione di acque); dell'articolo 635 c.p. (danneggiamento); degli articoli 439 ("Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari"), 440 ("Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari"), 452 ("Delitti colposi contro la salute pubblica") c.p.; dell'articolo 674 c.p. (getto pericoloso di cose); dall'articolo 249 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 (legge sanitaria); dagli articoli 6, ~~9~~, 10 della legge 8 ottobre 1931 n. 1604 (sulla pesca).*

*In particolare:*

- 1. le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,29 a €. 619,75;*
- 2. le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:*
  - da €. 6,197 a €. 77,47 per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 14 e dell'art.135 del R.D. n.368/1904 o per non avere ottemperato alle condizioni od ai divieti del Consorzio, fatte salve le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, per le fattispecie previste dall'art. 14, lettera f) e g), del presente Regolamento;*
  - da €. 6,197 a €. 41,32 per avere eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva licenza ai sensi del precedente art. 14 e dell'art.135 del R.D. n.368/1904 o per non aver ottemperato alle condizioni od ai divieti del Consorzio;*
  - da €. 6,197 a €. 12,91 secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinti delle colmate o di difesa delle opere di cui al precedente art. 1 bis ultimo comma. Qualunque sia il numero delle bestie l'ammontare totale della sanzione non può eccedere €. 38,73.*

*Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nei precedenti commi, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di €. 6,197 ad un massimo di €. 123,95.*

*L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o della licenza, le quali possono essere revocate.*

*Nel caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.*

*I fatti e gli attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla*

*bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.*

#### 1. ART. 16 AGENTI GIURATI

Ai termini dell'articolo 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, semprechè in possesso della qualifica di "agente giurato", è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme di polizia idraulica e montana.

*Gli agenti giurati addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.*

Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni.

Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

*Nel caso di violazione delle disposizioni dei precedenti artt. 13 e 14 l'agente giurato intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dall'agente autorizzato ad accertare la violazione.*

*Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.*

#### 1. ART. 17 VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

*I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e devono contenere:*

- 1. l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;*
- 2. il nome, cognome, la residenza e la qualità di chi li redige;*
- 3. l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente, del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;*
- 4. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;*
- 5. le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;*
- 6. la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;*

7. le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 16;

8. la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

#### 1. ART. 17 BIS CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

I verbali di accertamento delle contravvenzioni debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato alla Direzione Generale consorziale che provvederà ad inviarli alla Regione .

La Direzione Generale consortile correderà i verbali con osservazioni e proposte per il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati al trasgressore e a tutte le persone obbligate in solido:

- entro il termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica;
- entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento a quelli residenti all'estero.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

La notificazione deve essere effettuata dal Consorzio con le modalità previste dal codice di procedura civile.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Sono escluse dall'oblazione le spese per gli atti del procedimento, quelle in corso ed occorrenti per la riduzione in pristino e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

La somma versata a titolo di oblazione dovrà avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al Sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, la Direzione Generale consorziale provvederà ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità.

#### 1. ART. 17 TER RIPRISTINO DEI LUOGHI AL PRIMITIVO STATO

La Regione provvede all'adozione delle ordinanze-ingiunzione nonché degli altri atti attinenti il procedimento sanzionatorio.

Contro l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione presso il giudice di pace.

*La Regione, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi.*

*Nello stesso provvedimento è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.*

*L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.*

*In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.*

*Nell'ipotesi di esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto dal R.D. n°368/1904 art. 154, la Regione, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza del trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.*

*La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio, che può - su concessione della Regione - eseguire i lavori di ripristino.*

#### *1. ART. 17 QUATER DEVOLUZIONE PROVENTI*

*Spettano al Consorzio i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.*

### 1. TITOLO III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

#### SEZIONE I OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

##### 1. ART. 18 OGGETTO DELLE CONCESSIONI

Possono formare oggetto di concessioni precarie:

- a. la temporanea utilizzazione culturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- b. il taglio di canne e lo sfalcio delle erbe, nascenti sulle pertinenze consorziali;
- c. l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente articolo 14 *lettere a), b), d), f), g), h) e m)*, nonché all'art. 134 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368 e s.m.i.;
- d. il temporaneo od occasionale prelievo d'acqua dai canali di bonifica.

##### 1. ART. 19 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda in carta bollata.

*Possono richiedere il rilascio di concessioni sia i titolari di diritti reali su beni immobili, sia gli Enti sia le Società che gestiscono infrastrutture e servizi pubblici (reti autostradali e viarie in genere, telefoniche, gas, idropotabili, energia elettrica).*

*Nel caso il fondo in cui ricada l'opera oggetto di concessione sia dato in uso, usufrutto o affitto a terzi, la domanda potrà essere presentata anche dal soggetto titolare di detti diritti reali, e sottoscritta dal proprietario del fondo. Nel tal caso il richiedente dovrà produrre la relativa certificazione attestante la titolarità alla domanda effettuata (contratto di affitto, usufrutto, uso etc....).*

*La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:*

*1. generalità del richiedente:*

*a. cognome e nome o ragione sociale;*

*b. luogo e data di nascita e codice fiscale;*

*c. la qualità di proprietario o legale rappresentante, usufruttuario, affittuario ecc. (se persona diversa dal proprietario la domanda dovrà essere sottoscritta anche da questi);*

*d. indirizzo (via, località, comune, provincia, cap);*

*e. recapito telefonico fisso e mobile (quest'ultimo facoltativo) ed eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail);*

*1. descrizione dettagliata delle opere per le quali si richiede la concessione e dell'uso cui sono destinate, corredando, all'occorrenza, la domanda dei disegni (in quadrupliche esemplare) delle opere stesse, debitamente firmati da un tecnico abilitato a termini di legge, nonché dal richiedente;*

*2. planimetria catastale dell'area di ubicazione dell'opera e sua individuazione su corografia al 10.000 e al 25.000;*

*3. La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località – catastalmente individuata – in cui si intendono eseguire le opere dalla realizzazione delle opere.*

*4. dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio vorrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta;*

*5. data e luogo della domanda;*

*6. firma del richiedente (a tal proposito si veda anche quanto sopra riportato: comma 3 e punto 1/c);*

L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, all'accertamento e valutazione anche discrezionale del Direttore di Area competente.

Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini sia di legge sia del presente Regolamento.

## 1. ART. 20 CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDE

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.

#### 1. ART. 21 RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per la esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

*Il termine temporale per l'istruttoria, da parte del Consorzio, degli atti connessi al rilascio di concessioni, licenze e disciplinari è stabilito in giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della domanda, fatta salva l'acquisizione di chiarimenti e documentazione integrativa che in tal caso posticipano il citato termine di decorrenza.*

*Qualora l'istruttoria evidenziasse l'obbligo di acquisire pareri o nulla osta di enti terzi, il termine di giorni 60 (sessanta) verrà sospeso dalla data di richiesta del parere o nulla osta alla data di ricezione dello stesso.*

### SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1. ART. 22 TERMINE DELLA CONCESSIONE

La concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R.

#### 1. ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

#### 1. ART. 24 RISCOSSIONE CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 33, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli non esecutivi.



## SEZIONE III PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PRECARIE

### 1. ART. 25 DIRITTI DI TERZI

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

### 1. ART. 26 ESECUZIONE LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria, *nonché dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori impegnati nella sua esecuzione.*

*Dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione precaria da parte del richiedente, si avranno 120 giorni di tempo naturali e consecutivi per dare inizio ai lavori oggetto di concessione, salvo la necessità di acquisizione presso altri enti od organi di ulteriori pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi e nulla osta che posticipino tale scadenza.*

*In caso di interruzione del termine per i fattori di cui sopra il richiedente dovrà informarne il Consorzio tramite comunicazione scritta, indicando le motivazioni che ostano l'inizio dei lavori e i tempi di definizione delle pratiche.*

### 1. ART. 27 RIPARAZIONE DANNI

Il concessionario – sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse – non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire – a proprie spese e nel termine stabilito – tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, *con le modalità di cui al successivo art. 38.*

### 1. ART. 28 MANUTENZIONE DELL'OPERA

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il concessionario. In difetto, *previo preavviso*, interverrà d'ufficio il Consorzio, *con le modalità di cui al successivo art. 38.*

*Nel caso in cui l'esercizio delle opere comporti manovre che possono incidere sulla normale funzionalità idraulica con possibili danni ad altri consorziati, il Consorzio può imporre che le suddette manovre siano effettuate dal proprio personale con oneri a carico del concessionario.*

### 1. ART. 29 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

### 1. ART. 30 DANNI ALL'OPERA

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possono derivare – anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze – all’opera oggetto di concessione. A tal proposito, il concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l’eventuale sospensione dell’uso dell’opera oggetto di concessione.

#### 1. ART. 31 ESIGENZE IDRAULICHE

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare – a spese del concessionario – l’opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l’opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

#### 1. ART. 32 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore ad *anni 19 (diciannove)*.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla – a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno – mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell’opera ed all’asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all’eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del concessionario, provvede d’ufficio il Consorzio *con le modalità di cui al successivo art. 38*.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

#### 1. ART. 33 CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro.

Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

*Il canone che il concessionario è tenuto a pagare annualmente al Consorzio ha natura di rimborso per le maggiori spese che l’Ente è costretto a sostenere nelle sue attività istituzionali per effetto della concessione/licenza quali: sorveglianza, aggravio della manutenzione delle opere funzionalmente connesse a quelle oggetto di concessione, gestione operativa, pratiche amministrative.*

*Con decorrenza dall’approvazione del presente Regolamento, il Consiglio dei Delegati procederà a fissare le tariffe – da aggiornarsi ogni 5 anni - per il calcolo degli oneri di concessione precaria. Lo stesso Consiglio*

*potrà fissare tariffe ridotte o l'esenzione del canone per opere eseguite e/o gestite da Enti e/o Società per finalità pubbliche o aventi carattere sociale.*

*Sulla base delle nuove tariffe approvate saranno ricalcolati gli oneri dovuti per gli atti di concessione precaria in essere.*

*La tabella dei canoni di concessione verrà altresì aggiornata annualmente dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio con proprio provvedimento in relazione all'indice I.S.T.A.T. di aumento dell'inflazione.*

*Con la stessa decorrenza per la fissazione delle tariffe, gli Uffici preposti provvederanno al censimento delle concessioni precarie in essere che saranno elencate in apposito registro e assoggettate al canone.*

*Tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di concessione (bolli, registrazioni, imposte, tasse, sopralluoghi, copia atti e quant'altro connesso) sono a carico del concessionario.*

*La somma versata a rimborso delle spese di cui sopra dallo stesso alla presentazione della domanda (onere di istruttoria), e quantificata nella tabella dei canoni a seconda dell'intervento da realizzare, è da considerarsi a titolo di anticipazione.*

*Di norma il canone si intende riferito all'anno solare.*

*Per il primo anno di validità della Concessione Precaria il concessionario dovrà corrispondere l'onere annuo dovuto al Consorzio, rapportato al mese in cui avviene il rilascio, direttamente o tramite bonifico bancario al momento della sottoscrizione della Concessione Precaria.*

*L'ammontare del canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del concessionario mediante ruoli di versamento e riscossione, il tutto effettuato con le modalità stabilite dalla Deputazione Amministrativa.*

*Nel caso in cui la concessione onerosa e /o licenza sia intestata ad una pluralità di soggetti titolari di pari quote, il primo dei richiedenti verrà considerato debitore principale, in solido con i successivi; qualora tutti gli intestatari ne facciano espressa richiesta scritta, il Consorzio provvederà alla suddivisione, pro quota, degli oneri derivanti dalle prescrizioni, il tutto con addebito ai singoli intestatari.*

*Nel caso in cui il bene oggetto di concessione/licenza sia intestato a più soggetti con diverse quote di proprietà, sarà considerato debitore principale colui il quale detiene la quota maggioritaria della proprietà, salva diversa richiesta da parte dei proprietari sottoscrittori al momento di presentazione della domanda.*

#### 1. ART. 34 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

*In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare "ex novo" le condizioni del rilascio di una nuova concessione. La comunicazione deve essere sottoscritta anche dal subentrante.*

#### 1. ART. 35 DEPOSITO CAUZIONALE

*Il concessionario deve versare al Consorzio, al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto all'atto della revoca (salvo l'ipotesi di cui al successivo art. 39), scadenza o rinuncia della concessione, dedotti gli eventuali crediti nel frattempo maturati a favore del Consorzio stesso. Detto corrispettivo è quantificabile nel doppio del canone annuo di concessione.*

*Nel caso di opere complesse e particolarmente rilevanti, o che comportino il pericolo di arrecare danni alle opere e pertinenze consorziali ed alle proprietà private difficilmente risarcibili con il deposito cauzionale sopradetto, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere al richiedente la costituzione di una cauzione a garanzia (anche tramite polizza fidejussoria) dell'ammontare corrispondente ai potenziali danni, il tutto svincolabile a seguito del verbale e/o certificato di regolare esecuzione redatto dal Dirigente dell'Area competente.*

#### 1. ART. 36 TRASCRIZIONE IPOTECARIA

Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

#### 1. ART. 37 SPESE DELL'ATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

#### 1. ART. 38 ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

#### 1. ART. 39 INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI

*Fermo restando quanto detto al precedente art. 26, al Consorzio deve essere comunicata la data di inizio lavori, così da permettere ai tecnici consortili di poter accedere al cantiere per il controllo e la verifica del rispetto delle prescrizioni dettate nell'atto di concessione precaria.*

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio consorziale competente, per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti del caso.

*Non appena ultimati i lavori, il concessionario è tenuto a darne avviso all'Ufficio consortile sopradetto per le operazioni di riscontro, pregiudiziali allo svincolo delle eventuali cauzioni di cui all'articolo 35.*

#### 1. ART. 39 BIS EFFICACIA DELLA CONCESSIONE

*La concessione dispiega la sua efficacia soltanto dopo che il concessionario avrà comunicato al consorzio l'ultimazione dei lavori e si sia verificata la corrispondenza dello stato di fatto con gli atti progettuali e le prescrizioni consorziali. Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione dei lavori. In assenza di tali requisiti la concessione rimane sospesa ed è priva di efficacia.*

#### 1. ART. 40 REVOCA DELLA CONCESSIONE

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

*Resta salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e delle inadempienze riscontrate. Nel caso in cui l'inadempienza da parte del concessionario comporti l'esecuzione di lavori da parte del Consorzio, il concessionario dovrà rimborsare tutte le spese sostenute.*

#### 1. ART. 41 DESCRIZIONI TECNICHE

*I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario al momento della presentazione della domanda ed approvati dal Consorzio, nonché alla prescrizioni impartite nell'atto di concessione stessa. Il concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il consorzio potrà impartire in fase di esecuzione dei lavori.*

*Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione nessuna variante può essere apportata senza il preventivo benestare del Consorzio.*

*Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.*

#### 1. ART. 42 ACCESSO AI LAVORI ED OPERE

*In qualunque momento, durante l'esecuzione dei lavori e l'arco temporale di validità della concessione, ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.*

#### 1. ART. 42 BIS CONCESSIONE PROVVISORIA

*Nei soli casi di urgenza, comprovata da insindacabile giudizio del Consorzio, l'esecuzione delle opere oggetto di concessione/licenza potranno essere autorizzate in via provvisoria nelle more di rilascio della concessione/licenza definitiva.*

*Copia dell'autorizzazione provvisoria dovrà essere sottoscritta dal Concessionario per accettazione delle condizioni generali previste dal presente regolamento e quelle particolari indicate nell'autorizzazione stessa.*

*Alla autorizzazione provvisoria farà seguito il rilascio della concessione/licenza definitiva con le modalità di cui al presente regolamento.*

#### 1. ART. 43 FORO COMPETENTE

*Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Oristano.*

ALLEGATO N°1 – NOTE